

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 19.10.2018
C(2018)6906 final

*Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del
Senato della Repubblica
Palazzo Madama, 1
00186 ROMA*

Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla comunicazione "Un "New Deal" per i consumatori" {COM (2018) 183 final} e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori {COM (2018) 185 final}.

In linea con gli obiettivi del "New Deal" per i consumatori, annunciato dal presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione nel 2017¹ e incluso nel programma di lavoro della Commissione per il 2018², tale proposta è volta a rafforzare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei consumatori dell'Unione europea, modernizzandola alla luce degli sviluppi del mercato e riducendo gli oneri per le imprese, se del caso.

La Commissione accoglie con favore il parere positivo del Senato della Repubblica in merito alla proposta ed è lieta di poter fornire, con l'occasione, ulteriori chiarimenti in merito alle osservazioni formulate nel parere.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali e la disposizione relativa alla duplice qualità dei prodotti, la Commissione prende atto del suggerimento del Senato della Repubblica di sopprimere il termine "significativamente", riferito alla diversità di composizione o di caratteristiche di un prodotto commercializzato in uno Stato membro come identico agli stessi prodotti commercializzati in vari altri Stati membri. La

¹ https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_it

² https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_it.pdf

Commissione, tuttavia, osserva che l'utilizzo del termine "significativamente" riflette il requisito secondo cui una pratica commerciale deve essere considerata sleale solo se "falsa o è idonea a falsare in misura rilevante" il comportamento economico del consumatore medio. Se la diversità di composizione o di caratteristiche del prodotto non è sufficientemente significativa da influenzare, in qualsiasi modo, la scelta dei consumatori, la pratica non può essere considerata sleale.

La Commissione prende nota della proposta del Senato della Repubblica di reinserire il riferimento al "trattamento dei reclami", che è stato soppresso dall'elenco delle informazioni rilevanti che la direttiva 2005/29/CE³ impone di fornire.

La Commissione desidera cogliere l'occasione per chiarire che un obbligo analogo era previsto dalla direttiva 2011/83/UE⁴ (articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e articolo 6, paragrafo 1, lettera g)) sui diritti dei consumatori per quanto concerne le informazioni da fornire nella fase precontrattuale, e tale requisito rimane immutato.

In materia di sanzioni, il Senato della Repubblica ritiene che occorra individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali – ad esempio – la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria. Il Senato della Repubblica ritiene inoltre auspicabile un'ulteriore riflessione sui criteri per la determinazione delle sanzioni al fine di garantire la giusta proporzione tra il livello delle sanzioni, l'entità del danno e la situazione finanziaria delle imprese. Infine, il Senato della Repubblica ritiene opportuno che sia valutata una riduzione dell'importo minimo del 4 % del fatturato annuo del professionista stante la realtà economica italiana.

La Commissione prende atto di queste preoccupazioni ed è pronta a proseguire la discussione con i colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, su tali questioni. Desidera tuttavia chiarire che l'elenco dei criteri per la determinazione delle sanzioni non è esaustivo. Inoltre, essi si applicherebbero non solo ad ammende (sanzioni pecuniarie), ma anche alle altre sanzioni, quali, ad esempio, la sospensione dell'attività pubblicitaria. L'importo del 4 % del fatturato annuo del professionista rappresenta l'ammenda massima che dovrebbe poter essere applicata in tali casi in base al diritto nazionale. Le autorità degli Stati membri che cooperano nel quadro del regolamento (UE) 2017/2394⁵ possono decidere l'imposizione di ammende al di sotto di tale soglia massima, in funzione del tipo di violazione. Il regolamento (UE) 2017/2394 impone alle autorità degli Stati membri di garantire la proporzionalità e di rispettare le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'imporre le ammende. Tra i criteri comuni per l'imposizione delle sanzioni stabiliti dalle norme proposte figurano la gravità e la natura della violazione.

³ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

⁴ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁵ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Infine, per quanto riguarda gli obblighi del professionista in caso di recesso, il Senato della Repubblica rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista, e che sarebbe pertanto opportuno sopprimere l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

La Commissione desidera rassicurare il Senato della Repubblica in merito al suo pieno appoggio al diritto di recesso come uno dei fondamentali diritti dei consumatori nel commercio elettronico. La proposta modifica solo due aspetti specifici del diritto di recesso che, secondo la valutazione della Commissione, costituiscono un onere eccessivo per le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese.

A questo riguardo, le modifiche proposte per eliminare l'obbligo per i venditori di rimborsare i consumatori solo sulla base delle prove della spedizione delle merci, prima di aver effettivamente ricevuto indietro le merci stesse, sono intese a risolvere quelle situazioni in cui il venditore ha rimborsato il consumatore ma la merce viene danneggiata durante il trasporto o non giunge mai a destinazione. La modifica proposta offre pertanto una soluzione più equilibrata, in cui il commerciante rimborsa il consumatore solo dopo l'effettivo ricevimento delle merci. La Commissione desidera sottolineare che la soppressione di tale obbligo non ha alcuna incidenza sulla ripartizione del rischio per quanto concerne le merci in fase di restituzione al commerciante. Tale rischio non è espressamente disciplinato dalla direttiva 2011/83/UE ed è quindi soggetto al diritto contrattuale nazionale generale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva.

La risoluzione del Senato della Repubblica è stata messa a disposizione dei rappresentanti della Commissione nei negoziati avviati con i colegislatori e alimenterà tali discussioni. La Commissione confida che sarà raggiunto un accordo prima delle prossime elezioni europee del 2019.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*



*Věra Jourová
Membro della Commissione*